



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 547 del 2019, proposto da

Anthony Puccio, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Scuzzarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca Silvagni in Roma, via Flaminia 342/B;

contro

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Rizzo Salvatore, Tutti Gli Altri Controinteressati non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensiva

del provvedimento con il quale il ricorrente è stato escluso dal concorso per il reclutamento di 2000 carabinieri;

del provvedimento con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva;

con richiesta di disporre una verifica e/o una CTU e/o una nuova visita medica del Sig. Anthony Puccio, al fine di accertare l'altezza, il peso la massa grassa e l'I.M.C. dell'odierno ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2019 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il Collegio, considerato che la disposta verifica ha dato esito positivo per il ricorrente;

rilevato che il gravame è stato partecipato ad un solo controinteressato, autorizza l'integrazione del ricorso a mezzo di pubblici proclami, precisando che la richiesta dovrà essere avanzata dalla parte ricorrente alla amministrazione resistente entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.

La p.a. dovrà provvedere alla pubblicazione, presso il suo sito internet, di una copia del ricorso, della presente ordinanza, nonché i nomi di tutti i controinteressati risultati idonei al concorso per cui è causa.

La parte ricorrente dovrà presentare i citati documenti alla resistente al momento della richiesta di integrazione del contraddittorio.

La stessa parte ricorrente dovrà, poi, entro dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione, depositare, in via telematica, presso la segreteria del Tar la certificazione dell'avvenuta integrazione del contraddittorio, nonché copia della richiesta.

Infine, ammette con riserva la ricorrente al previsto corso formativo e fissa la camera di consiglio del 23 ottobre 2019 per il prosieguo della trattazione della istanza cautelare.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), dispone la integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità indicati in motivazione.

Ammette, con riserva, il ricorrente al previsto corso formativo.

Fissa la camera di consiglio del 23 ottobre 2019 per il prosieguo della trattazione della istanza cautelare.

Spese al definitivo.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 d.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Antonella Mangia, Presidente FF

Rosa Perna, Consigliere

Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Roberto Vitanza

IL PRESIDENTE
Antonella Mangia

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.